

Le attività della Camera arbitrale.

1. L'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici: riflessi sull'attività della Camera arbitrale. Le linee di tendenza dell'attività nell'anno 2023.

L'anno trascorso ha segnato l'avvio di una nuova stagione in materia di arbitrato dei contratti pubblici. Sia pur in una logica contrassegnata da elementi di tendenziale continuità con la vecchia disciplina, dal 1° aprile 2023, infatti, è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Tenuto conto che le disposizioni del nuovo Codice hanno acquisito efficacia dal 1° luglio 2023, la Camera arbitrale ha prontamente "adeguato" la propria attività alle novità introdotte dal d.lgs. n. 36/2023. E, al fine di favorire un'interpretazione uniforme e coordinata delle norme applicabili all'arbitrato nella materia dei contratti pubblici, ha redatto e pubblicato nel sito dell'Autorità la "*Guida Operativa ai procedimenti amministrati dalla Camera arbitrale*".

La Guida – adottata anche ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sulla organizzazione e sul funzionamento della Camera arbitrale – trova applicazione in tutti gli ambiti di competenza della Camera arbitrale (*i.e.* arbitrato; individuazione e nomina degli esperti ai fini degli accordi bonari; gestione dell'Albo degli Arbitri, degli elenchi dei Periti e dei Segretari) e illustra soluzioni operative finalizzate alla più utile applicazione delle norme in materia di arbitrato dei contratti pubblici.

Al riguardo, superata definitivamente l'emergenza sanitaria da COVID 19, occorre rilevare che – in linea con quanto già avvenuto l'anno precedente e nonostante la piena fruibilità della sede – la quasi totalità dei procedimenti, grazie anche al buon funzionamento della piattaforma messa a disposizione dall'Autorità, si è svolta in modalità telematica. Quasi tutte le udienze dei collegi arbitrali – ivi comprese le riunioni in camere di consiglio – si sono regolarmente tenute mediante videoconferenza. Il dato, peraltro, ha avuto ricadute positive di non poco momento. In particolare, ha determinato una contrazione dei costi dei procedimenti arbitrali, segnatamente delle spese anticipate da parti e arbitri per il procedimento. Inoltre – aspetto

questo di grande importanza - ha inciso sulla più rapida definizione dei giudizi arbitrali per quanto meglio vedremo *infra*.

Dato assolutamente unico da registrare attiene, invece, ai lodi c.d. liberi: la Camera arbitrale – nel risalente *trend* di diminuzione nei depositi di lodi non amministrati – ne ha registrato per la prima volta nel 2023 l’azzeramento. Il che segna un punto certamente significativo rispetto alla esigenza di unificazione del luogo di osservazione dell’andamento del contenzioso nella disciplina dei contratti pubblici (esigenza propria di sistemi e ordinamenti anche diversi), e che, tuttavia, è controbilanciato fino al sovvertimento del suo proprio significato dalla dispersione informativa indotta dall’assoluta avulsione della Camera arbitrale rispetto al governo dei collegi consultivi tecnici, ormai largamente insediati ovunque.

Si tratta di fenomeno, questo dei CCT, sostanzialmente consuntivo della stessa ragion d’essere della disciplina dell’arbitrato amministrato presso la Camera nonché della concentrazione presso quest’ultima altresì delle funzioni serventi al buon funzionamento degli accordi bonari, riguardo ai quali il dato del 2023, tolto un intervallo accidentale (di cui *infra*), si mantiene ancora costante. Di là di tanto, sta che l’esigenza di razionalizzazione degli istituti di risoluzione delle controversie in fase di esecuzione, ma soprattutto di standardizzazione dei meccanismi di verifica effettiva dei requisiti professionali degli esperti che vi cooperano, e in generale di garanzia del massimo livello di terzietà e integrità esigibile, si fa indifferibile considerate le divergenti discipline applicabili a quelli di nomina della Camera arbitrale rispetto ai nominati nei collegi consultivi tecnici.

2. I dati relativi all’arbitrato.

N. arbitrati introdotti			
2020	2021	2022	2023
14	15	13	9

Le domande di arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale introdotte nel 2023 con istanza di nomina del terzo arbitro sono state 9: numero decisamente inferiore rispetto a quelle

introdotte nell'ultimo triennio (nel 2022 erano state introdotte n. 13 domande, nel 2021 n. 15 domande e nel 2020 n. 14 domande).

La *performance* rimane comparabile soltanto con quella, non certo positiva, degli anni 2016-2017 (in entrambi gli anni, infatti, furono introdotte 9 domande di arbitrato).

Quanto appena evidenziato impone una seria riflessione: si registra con nettezza lo scemare del bisogno di arbitrato, quale luogo di tendenziale addensamento della conflittualità tra stazione appaltante e appaltatore, viceversa filtrata o parcellizzata attraverso una delle tecniche di amministrazione del conflitto di natura in ultimo compositiva.

In questo scenario - che interroga gravemente sopra la tenuta dell'amministrazione arbitrale dei contratti pubblici *in iure quo utimur* - un dato estremamente significativo attiene al valore delle controversie.

Fermo il numero non elevato delle domande di arbitrato introdotte nel corso del 2023, il valore dichiarato delle controversie è complessivamente elevato, attestandosi a circa 88.000.000,00 di euro; valore che risulta di molto superiore (> 30.000.000,00 di euro) rispetto alla migliore *performance* dell'ultimo triennio (anno 2021, avuto però riguardo ad addendi di n. 15 domande di arbitrato).

N. lodi depositati			
2020	2021	2022	2023
9	17	11	18

Valore medio controversie definite			
2020	2021	2022	2023
€ 5.848.032,00	€ 26.000.000,00	€ 3.141.115,08	€ 3.844.144,30

Per quanto concerne, invece, il valore delle controversie definite nell'anno 2023 con la pronuncia del lodo (n. 18), si registra un valore medio di 3.844.144,30 euro (valore minimo = 16.157,51 euro; valore massimo = 21.565.239,36 euro). La dislocazione degli importi, ove articolata all'interno dei cinque scaglioni normativamente previsti per la finalità di calcolo degli

onorari, vede n. 4 controversie di valore riconducibile allo scaglione di base, n. 7 al II scaglione, n. 3 al III scaglione, n. 2 al IV scaglione e, come avvenuto anche l'anno precedente, zero al V scaglione. Tuttavia, a differenza dell'anno precedente, le controversie di valore più alto sono collocate non già all'interno del III scaglione bensì del IV scaglione, a parte la circostanza che allora le controversie definite con lodo erano state soltanto n. 11.

Valore controversie per scaglioni				
I	II	III	IV	V
4	7	3	2	0

Al riguardo di tali definizioni, e senza voler annettere speciale valore alla rilevazione, si osserva che, una volta computate le sole pronunce di merito depositate nell'anno 2023 (ed escludendo le domande altrimenti definite per accordo o non coltivate ovvero altrimenti seguite da pronunce comunque non impeditive della reiterazione della medesima domanda), il rapporto tra l'ammontare preteso nei confronti della P.A. e l'ammontare del riconoscimento giudiziale, quando del caso, può ritenersi mediamente prossimo al 50%.

Si tratta di un calcolo statistico in sé approssimato per la natura dei dati considerati (al fondo, caratterizzata dal mero accidente della cronologia che ne accomuna la formazione) e i criteri (certamente opinabili) impiegati per analizzarli, ma costituisce pur sempre un indicatore normativamente stabilito dall'art. 1, comma 5, dell'Allegato V.1 del d.lgs. n. 36/2023, ai fini della soccombenza, onde va stimata, appunto, la «proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento». E non a caso in punto di spese, per i lodi depositati nell'anno di riferimento, il riparto è stato tendenzialmente paritario tra le parti.

Inoltre, merita di essere attenzionato il dato relativo alla durata dei procedimenti conclusi con il deposito del lodo (definitivo) presso la Camera arbitrale. Nel 2023, infatti, la durata media dei procedimenti si attesta a 336 gg. per i n. 18 arbitrati definiti. Tale media -

Durata media arbitrati			
2020	2021	2022	2023
421 gg	574 gg	365 gg	336 gg

risultante da una serie compresa tra un valore massimo di 737 gg. e un valore minimo di 136

gg. - segna un significativo miglioramento rispetto ai dati dell'ultimo triennio (2022, durata media 365 gg.; 2021, 574 gg.; 2020, 421 gg.). In particolare, il dato più recente appare estremamente apprezzabile per evidenza del *trend* positivo che – migliorando il già lusinghiero dato relativo al 2022 – conferma, sotto il profilo della celerità, la efficienza della soluzione arbitrale anche nella particolare materia dei contratti pubblici.

Peraltro, un dato appare di assoluto rilievo: dei n. 18 arbitrati conclusi nell'anno, n. 10 hanno avuto durata inferiore al limite ordinario di 240 gg. previsto dal c.p.c., e per gli altri di durata maggiore la data finale è stata quasi sempre contenuta entro il limite della proroga legale (> 420 gg.).

Il dato analiticamente passato in rassegna – grazie anche all'intensificazione delle attività a distanza che consentono un'agenda giornaliera più densa per ciascuno dei soggetti interessati al singolo procedimento, e dunque a una concentrazione temporale delle attività - appare ampiamente positivo.

Infine, va rilevato che anche nel 2023 non si riscontrano procedimenti in situazione di quiescenza: è questo un dato da accogliere con grande soddisfazione tenuto conto che ancora nel 2020 si annoveravano ben 6 procedimenti arbitrali in situazione di quiescenza, ridottisi a nel 2021 a n. 2 procedimenti.

3. La tenuta dell'albo e degli elenchi e la nomina degli arbitri e degli ausiliari del collegio.

Le disposizioni di cui all'art. 214, commi da 7 a 9, del d.lgs. n. 36/2023, com'è noto, contengono le prescrizioni circa l'iscrizione all'albo e agli elenchi previsti dallo stesso decreto, indicando altresì le categorie e le esperienze o qualifiche professionali rispettivamente necessarie.

La gestione dell'albo degli arbitri e dell'elenco dei periti anche per l'anno in esame fa registrare una "divaricazione" tra la tendenza relativa all'albo e quella relativa all'elenco, per il quale ultimo si registra nel corso degli anni più recenti una più marcata oscillazione nelle manifestazioni di interesse: in particolare, l'albo degli arbitri per il 2023 ha visto n. 74 cancellazioni a fronte di n. 85 iscrizioni; l'elenco dei periti n. 23 cancellazioni a fronte di n. 17

iscrizioni, confermandosi qui un numero delle cancellazioni ancora superiore a quello delle iscrizioni.

Ciò premesso, anche nel corso del 2023 si è registrata una implementazione delle professionalità presenti all'interno dell'albo e dell'elenco. In particolare, si segnala che nell'albo degli arbitri – dove, peraltro, l'apertura segnata dal nuovo Codice verso i magistrati a riposo non ha ancora registrato alcun corrispondente ingresso e quella verso i docenti universitari in quiescenza ha trovato un unico riscontro, ancorché assai autorevole – sono stati iscritti n. 7 architetti e n. 5 dirigenti pubblici mentre nell'elenco dei periti sono stati iscritti n. 8 dottori commercialisti, un architetto e un agronomo.

L'individuazione del terzo arbitro è stata effettuata dal Consiglio della Camera arbitrale secondo la procedura a due fasi, come anche esplicitato dalla "*Guida operativa ai procedimenti amministrati dalla camera arbitrale*", e in particolare dal punto 10.6; per il 2023 è stata confermata la tendenza per la quale le nomine di terzo arbitro – in relazione all'oggetto delle controversie e talora ai *desiderata* delle parti – ricadono in prevalenza su soggetti titolari di competenze ed esperienze giuridiche. Ciononostante, in 3/8 dei casi le nomine hanno interessato categorie di soggetti titolari di competenze non necessariamente giuridiche (1 ingegnere e 2 dirigenti pubblici).

Per quanto riguarda la designazione dei CTU, questa è stata operata in n. 3 casi, e l'opzione è stabilmente caduta su soggetti dotati di abilità in ingegneria (3). Tale dato non si discosta sostanzialmente da quello dell'anno 2022, quando si era proceduto alla designazione in 3/4 dei casi parimenti in favore di soggetti dotati di abilità in ingegneria.

Infine, con riferimento all'elenco dei segretari dei collegi arbitrali occorre riscontrare una positiva inversione di tendenza. Dopo un biennio segnato dall'assenza di nuove iscrizioni, nel 2023 si sono registrate – sia pur a fronte di n. 9 cancellazioni – n. 5 iscrizioni. Il dato è da integrare con la precisazione che nessuno dei nuovi iscritti è funzionario dell'Autorità, ambito entro il quale l'*appeal* del ruolo è probabilmente vulnerato dal sistema redistributivo del compenso spettante in corrispettivo della prestazione svolta dal singolo.

4. I compensi degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio.

L'osservazione dell'andamento delle liquidazioni dei compensi da parte della Camera arbitrale consente di mettere in rilievo la più risalente opera di razionalizzazione infine compiutasi nella disciplina di cui al punto 8 della "*Guida operativa*".

I compensi riconosciuti a favore dei collegi arbitrali per i 18 lodi depositati nel 2023 ammontano totalmente a € 624.584,13, per una media pari a € 34.700 ca (il minimo per collegio è stato € 6.000,00, il massimo € 69.000,00); lo scostamento in diminuzione rispetto alle richieste dei collegi arbitrali è stato pari al 5% per cento (somma richiesta 16.800,00 euro - somma liquidata 16.000,00 euro) mentre quello più alto è stato pari al 68% (somma richiesta 94.500,00 euro - somma liquidata 30.000,00 euro). Soltanto in 4/18 delle determinazioni è stata liquidata esattamente la somma richiesta.

Per quanto concerne i compensi per i consulenti tecnici d'ufficio, nel 2023, per le procedure amministrate si registrano n. 5 liquidazioni a favore di consulenti d'ufficio disposte dalla Camera arbitrale, per un complessivo ammontare di 39.155,01 euro rispetto a una richiesta parimenti totale di 115.554,82 euro, con una diminuzione del 66%.

In definitiva, in linea con quanto già evidenziato lo scorso anno, risulta un profilo dell'istituto arbitrale nitidamente tracciato sul contenimento dei costi del giudizio.

5. Il deposito dei lodi e la riscossione del contributo relativo.

Nel corso del 2023 ha trovato piena attuazione l'innovazione in punto di deposito dei lodi disposta con il comma 13 dell'art. 213 del codice dei contratti pubblici del 2023, là dove prevede la possibilità che il deposito medesimo venga effettuato in forma telematica, pratica ancora ignota ad altre camere arbitrali anche pubbliche e di rilevante dimensione.

L'osservanza dell'adempimento, a carico delle parti del giudizio arbitrale, del versamento entro 15 gg. dalla pronuncia del lodo di una somma pari all'uno per mille del valore della controversia, disposto dall'art. 213, comma 12, del nuovo codice, ha fatto registrare un buon andamento. L'ammontare liquidato per i lodi depositati nell'anno è stato pari a 91.382,467 euro (+ 50% ca rispetto all'anno precedente), di cui residua(va)no 13.428,68 euro da riscuotere, pari al 15% del totale, e dei quali è in corso l'*iter* nei confronti delle parti inadempienti.

6. Gli accordi bonari.

La Camera arbitrale, adesso a norma dell'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e della "*Guida operativa*" (punti 18 > 22), è anche titolare della funzione di formulazione di una lista di cinque esperti per la individuazione dell'esperto da nominare dalle parti contrattuali ai fini dell'espletamento della procedura di accordo bonario per la risoluzione della controversia insorta a seguito dell'iscrizione da parte dell'appaltatore di riserve nei documenti contabili, nonché, in caso di disaccordo tra le stesse, alla nomina diretta con determinazione in questo caso del relativo compenso.

Rispetto alla *Relazione* dell'anno precedente, che aveva messo in evidenza una diminuzione del numero delle richieste, si recupera il *trend* positivo

N. accordi bonari			
2020	2021	2022	2023
4	8	4	7

riscontrato sin dal 2019. Così, nel corso del 2023, infatti, sono pervenute n. 7 richieste da parte dei RUP impegnati nell'esecuzione dei contratti pubblici di appalto di lavori.

Dei n. 7 esperti scelti all'interno delle rispettive liste composte dalla Camera n. 6 sono stati infine nominati per accordo delle parti, e uno soltanto dalla Camera arbitrale, che qui soltanto ne ha altresì dovuto determinare il compenso, utilizzando come parametro di riferimento la collocazione dell'importo economico delle riserve entro gli scaglioni di valore delle controversie arbitrali previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 31 gennaio 2018 ai fini della determinazione dei compensi dei rispettivi Collegi giudicanti.

Quanto alla tipologia professionale degli esperti individuati su accordo delle parti, si è trattato di n. 1 avvocato e di n. 5 ingegneri (provenienti per 3/5 dall'albo degli arbitri e 2/5 dall'elenco dei periti), a conferma della bontà del criterio di redazione della lista includendovi costantemente quattro tecnici e un avvocato.

Molto vario risulta il dato relativo al valore dell'importo delle riserve iscritte nei documenti contabili come valore percentuale a fronte del rispettivo importo contrattuale; dato rilevante, come è noto, ai fini dell'esperimento stessa della procedura di accordo bonario, seppure nei diversi modi determinati dai commi 1 e 2 dell'art. 210 del d.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 (ex art. 205 d.lgs. n. 50/216), a seconda del momento di avvio della procedura, se nel corso

dell'esecuzione contrattuale ovvero prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione (tutte e n. 7 procedure sono state attivate prima dell'approvazione del certificato di collaudo). La Camera arbitrale ha prestato specifica attenzione alla sussistenza nei singoli casi dei limiti percentuali di legge, in quanto presupposti di legittimità per l'esercizio stesso della sua funzione in materia. Il che ha richiesto frequenti interlocuzioni con i RUP istanti.